

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
AI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198, COMMA 2., LETTERA G)  
DEL D. LGS.152/2006 E S.M.I.**

**Riferimenti Normativi:**

- D. Lgs. n°152 del 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati"
- D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/UE";
- D. Lgs. n.151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- Decreto n. 185 del 25 Settembre 2007, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";
- L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i., "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".

Comune di Capannon  
ALLEGATO alla deli  
bera CC n. 98  
del 24-6-2015  
Il Segretario Generale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Marina Savini

## **Premessa**

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'*assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198, comma 2., lettera g) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., di seguito denominato Testo Unico Ambientale.

Tale articolo del Testo Unico Ambientale prevede che i comuni adottino propri regolamenti che definiscano qualità e quantità di rifiuti speciali non pericolosi che possano essere assimilati agli urbani secondo i criteri definiti dall'art. 195. comma 2, lettera e) che inserisce nelle competenze dello Stato: *“La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.”*

Il suddetto decreto ministeriale, che fissa i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani, non è stato, ad oggi, ancora emanato.

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri suddetti, ai sensi del suddetto art. 195, comma 2, lettera e), il Comune redige il presente Regolamento che potrà subire modifiche a seguito di eventuali variazioni o integrazioni normative.

L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche di sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione da effettuare in collaborazione con il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Art. 1 - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Testo Unico Ambientale, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio di cui al comma 3) lettere c), d), e), f), h) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. identificati all'interno dello specifico elenco dei codici del Catalogo Europei dei Rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte IV dello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 2) L'elenco dei codici del CER di cui al comma 1) è riportato in allegato al presente regolamento (allegato A – Criteri qualitativi).
- 3) Dal punto di vista qualitativo, ai fini dell'assimilazione, devono essere osservate le condizioni di seguito riportate:
  - a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
  - b. conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
  - c. compatibilità con l'organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di appositi accordi tra le parti.
- 4) Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui ai precedenti commi 1) e 2) la cui produzione annua di rifiuti non superi le quantità indicate nell'allegato al presente regolamento (allegato B – Criteri quantitativi).
- 5) In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente.
- 6) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate in ambito comunale quali ad esempio materiali che sottoposti a compattazione producano quantità

eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico dei produttori/detentori la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

- 7) Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità in precedenza specificate non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.
- 8) I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

## Art. 2 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari prodotti da attività di cui all' art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera g) del DPR n°254/2003, di seguito elencati qualora non rientrino tra quelli di cui allo stesso art. 2 comma 1 lettere c)\* e d)\*\* del D.P.R. n° 254/2003:
- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
  - d. la spazzatura proveniente dalle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
  - e. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

### Note:

\* lettera c) (rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003 , compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "\*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002);

\*\* lettera d) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002).

### **Art. 3 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali**

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
  - a. ordinaria attività cimiteriale, quali ad esempio: fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
  - b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie, previo trattamento di cui al seguente comma 3, costituiti da:
    - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
  
- 2) Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
  
- 3) Le operazioni preliminari all'invio dei rifiuti cimiteriali ad impianti autorizzati sono quelle di seguito riportate:
  - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita in apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
  - b) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
  - c) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
  - d) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
  - e) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo.

## ALLEGATO A – Criteri qualitativi

### Elenco dei codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani per qualità

(Elenco dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione 2014/955/CE del 18 dicembre 2014)

#### **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI**

##### **02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

##### **02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

##### **02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

##### **02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

#### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

##### **03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

#### **04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE**

##### **04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

##### **04 02 rifiuti dell'industria tessile**

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

#### **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**

**08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

**12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

**12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

**15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

**16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

**16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

**16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

**16 06 batterie ed accumulatori**

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori



**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 21\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio<sup>(1)</sup>

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

**20 02 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 rifiuti biodegradabili

**20 03 altri rifiuti urbani**

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

**Note:**

<sup>(1)</sup>: Il codice CER 200121\* pur essendo un codice identificativo di un rifiuto pericoloso è assimilabile agli urbani per la normativa sui RAEE (D.Lgs n° 49 del 2014)

**ALLEGATO B – Criteri quantitativi**

Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione annua non superi le quantità indicate come segue:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limite</b>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	1.200 tonnellate ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata
15 01 02	imballaggi in plastica	1.200 tonnellate ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata
15 01 03	imballaggi in legno	1.200 tonnellate ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata
15 01 04	imballaggi metallici	1.200 tonnellate ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata
15 01 07	imballaggi in vetro	1.200 tonnellate ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata

Per i rifiuti identificati da tutti gli altri CER di cui all'allegato A del presente regolamento e non ricompresi nella tabella precedente, il limite è fissato in maniera forfettaria e semplificata a 250 tonnellate annue per ogni CER per ogni utenza, indipendentemente dalla superficie dichiarata.